

Ordinanza n°27/2018

Oggetto: divieto di commercio su aree pubbliche e volantinaggio ad eccezione dei partecipanti all'evento "Mercatini di Natale"

IL SINDACO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

Vista la deliberazione della giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 "L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina della vicende giuridico amministrative del settore";

Visto il regolamento comunale di commercio su aree pubbliche e in particolare il regolamento comunale del Mercatino di Natale;

Visto che i giorni 09-10-11 giugno 2016 si terrà sul territorio del comune di Santa Maria Maggiore la manifestazione "Mercatino di Natale";

Visto l'art. 28, comma 12, del decreto legislativo 114/1998, l'art. 24, comma 6, della legge 53/2000, l'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, a norma dei quali è attribuita al sindaco la competenza a coordinare gli orari degli esercizi su aree private e su aree pubbliche;

ORDINA

Che, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dei giorni 07-08-09 dicembre 2018 sul territorio di Santa Maria Maggiore, è vietato il commercio e la somministrazione alimenti e bevande su area pubblica ad esclusione dei partecipanti iscritti all'evento.

E' vietato il volantinaggio nelle aree interessate dall'evento.

E' possibile ricorrere contro questo provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni oppure davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni.



IL SINDACO
(COFFINI Prof. Claudio)